

L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA IN ISTRIA NEL PRIMO GOVERNO AUSTRIACO: 1797-1805.

Michele GOTTARDI

prof. Filosofia e Storia, IT-30131 Venezia, Cannaregio 3729/a

SINTESI

Una delle rivoluzioni più significative introdotte dall'Austria al suo arrivo negli ex-territori veneti dell'Istria fu sicuramente la circolare del 7 maggio 1798 che introduceva il regolamento giudiziario provvisorio, sulla scorta di analoghe decisioni prese a Venezia, il precedente 31 marzo. Il lavoro di razionalizzazione delle corti di giustizia venne intrapreso con grande alacrità dal governatore di Capodistria Franz Philipp von Roth, il quale provvide anche a moralizzare e a definire la professione forse. La morte del governatore, nel 1804, non interruppe il processo di ammodernamento e distacco dall'antico regime del diritto veneto: a Venezia, dove le resistenze furono ancora superiori, come in Istria, vennero estesi, tra il 1803 e il 1804, i codici e le procedure dal governatore di Capodistria Franz Philipp von Roth, il quale provvide anche a moralizzare e a definire la professione forse. La morte del governatore, nel 1804, non interruppe il processo di ammodernamento e distacco dall'antico regime del diritto veneto: a Venezia, dove le resistenze furono ancora superiori, come in Istria, vennero estesi, tra il 1803 e il 1804, i codici e le procedure già in atto nelle altre province dell'Impero asburgico.

I soldati austriaci che, nel giugno del 1797, al comando del generale Johann Klenau, insediavano in tutta l'Istria i governi provvisori in nome di Francesco II, erano destinati ad essere autori di numerosi e profondi sconvolgimenti nella vita dell'ex-provincia veneta. Ma certamente una delle rivoluzioni più significative avvenne nel campo dell'amministrazione della giustizia, dove l'emanazione della circolare del 7 maggio 1798, che introduceva il Regolamento giudiziario provvisorio, sulla scorta di analoghe decisioni prese a Venezia il 31 marzo dal generale Wallis e dal commissario Pellegrini, portò ad un radicale rovesciamento delle consuetudini, delle procedure e dell'uso stesso del diritto veneto, in vigore fino ad allora.

Il governatore provvisorio di Capodistria, Franz Philipp von Roth,¹ non aveva disposto solo una razionalizzazione delle corti di giustizia, uniformandosi ai criteri già in uso nelle province ereditarie: era andato infatti ben più avanti. A leggere i 18 articoli della Circolare non vi era alcun dubbio sulla reale portata dell'operazione: si trattava di spazzare via ogni residuo di applicazione del diritto veneto, ad iniziare dalla disputa orale che aveva fatto la fortuna di intere generazioni di avvocati, e che aveva impressionato i molti viaggiatori stranieri di passaggio per la Serenissima, il più famoso dei quali, Goethe, aveva lasciato traccia del proprio stupore in celebri pagine del *Viaggio in Italia*.²

Lo si leggeva sin dal primo articolo del nuovo Regolamento provvisorio: "resta, per base di preliminare previdenza, vietato l'uso di disputare a voce le cause civili, e quello di pronunziare la sentenza in fine della disputa".³

"In qualunque causa - proseguiva l'articolo successivo - l'attore produrrà la sua petizione innanzi al Tribunale col mezzo di una scrittura, ossia allegazione, documentata da tutte quelle prove di fatto, di deduzione e di ragione che riputasse le più proprie per sostenere ed appoggiare la sua domanda".

A queste "allegazioni" dell'attore, le consuete "stampe in causa", immediatamente intimare alla controparte, doveva far eco la risposta di quest'ultima, entro il termine di 14 giorni. Seguivano quindi la replica dell'attore e la cosiddetta "duplica" della controparte, sempre nel termine utile di 14 giorni. A questo punto, concludeva l'articolo 5, "con questo metodo facile ed innocente, non soggetto a nessuna cavillosa protrazione e stancheggio, s'intenderà conclusa la contestazione e perfezionati gli atti per ogni causa". La sentenza era emessa dal cancelliere secondo "l'unanimità o la pluralità de' voti" del collegio giudicante, spesso composto da tre nominativi, e comunque da un numero assai inferiore di magistrati rispetto alla tradizione aristocratica.

1 Il barone Franz Philipp von Roth, viennese di nascita e formazione, cresciuto alla scuola dell'amministrazione statale giuseppina, era giunto a Trieste nel 1782, divenendo consigliere di governo. Morirà a Capodistria, il 3 aprile 1804. Notizie su di lui e più in generale sulla prima dominazione austriaca in Istria, in G. QUARANTOTTI, Trieste e l'Istria nell'età napoleonica, Firenze, Le Monnier, 1954, pp. 69-137; U. COVA, *La prima annessione dell'Istria ex-veneziana al Litorale austriaco nel 1804 e l'ufficio Circolare dell'Istria in Capodistria*, "Acta Histriae", III (1994), "Contributi del convegno internazionale "L'Istria e la Repubblica di Venezia: Istituzioni, diritto, amministrazione"", pp. 201-8; P. DORSI, *Il Litorale nel processo di modernizzazione della monarchia austriaca. Istituzioni e archivi*, Udine, Del Bianco, 1994, pp. 156-63.

2 J. W. GOETHE, *Viaggio in Italia (1786-1788)*, Firenze, Sansoni, 1959, pp. 73-5: la disputa è una "commedia", dove "si sa fin da principio come tutto andrà a finire: i giudici sanno come sentenzieranno e le parti quello che potranno aspettarsi".

3 *Circolare del cesareo regio Governo provvisorio dell'Istria*, Capodistria, 7 maggio 1798, snt. Cfr. in Ast (Archivio di Stato di Trieste), I.R. Governo del Litorale. Atti amministrativi dell'Istria, b. 7.

Anche l'organizzazione delle corti e dei tribunali subiva sostanziali modifiche: gli organi giudiziari aristocratici venivano sostituiti da otto Tribunali di prima istanza, situati a Capodistria e in ogni altra sede di dipartimento, e da tre Direzioni politiche ed economiche, a Rovigno, Parenzo e Pirano. Queste ultime si occupavano di problemi di ordine pubblico, di affari militari e di sanità, di provvedimenti urgenti, dando attuazione alle disposizioni provenienti dalle autorità superiori, sia nei comuni capoluoghi che nel circondario. Vi erano poi sette Superiorità locali con competenza ristretta a trasgressioni semplici e funzione di controllo sulle ville e sui comuni del territorio, dove operavano gli uffici di Sommarietà, ciascuno con un giudice che interveniva per liti non superiori ai 20 ducati.⁴ Al di sopra delle corti periferiche e dei tribunali di prima istanza era istituito un giudizio d'appello a Capodistria, mentre Venezia restava riferimento per la terza istanza, nel Tribunale revisorio, istituito anch'esso nel 1798, assieme al Mercantile e al ripristinato Tribunale di sanità.

L'intervento austriaco, in particolare quello di Roth non fu teso quindi a porre, di colpo e in blocco, l'esperienza giudiziaria giuseppina alla quale pure il governatore di Capodistria si era formato e ispirato. Roth preferì infatti, dopo la circolare del 7 maggio, compiere progressivi interventi di riforma, contribuendo a semplificare la procedura e a moralizzare la professione forense, sia negli avvocati che nei giudici, destinatari di disposizioni regolative, tendenti a porre un freno agli abusi e alla gestione clientelare della giustizia.

Con l'abolizione della declamazione veniva ampiamente ridotto il potere discrezionale e di immagine su cui facevano leva avvocati e giudici. "Dall'avvocato - scriverà Pietro Kandler attorno alla metà dell'Ottocento⁵ - si esigevo enciclopedia, si riteneva che dovesse sapere di tutto, che dovesse essere versato in ogni ramo di *gius* sia pubblico che privato, e ne sapevano. La logica degli avvocati era in somma riputazione, il popolo intelligente sapeva giudicarli, il litigare era una mania, si litigava per ogni menoma cosa". La procedura che si seguiva era mista: dopo cioè il rito inquisitorio si passava ad un contraddittorio orale con la presenza dei legali: il giudizio quindi diventava, continua Kandler, "il campo glorioso per gli avvocati".

Con queste premesse era impossibile che gli ordini forensi non opponessero una forte reazione alle disposizioni del nuovo governo austriaco. L'opposizione in realtà si manifestò in modo diverso tra gli avvocati e tra i giudici. I primi si mossero per ribadire l'importanza di una professione; i secondi invece, esponenti del ceto patrizio veneziano evidenziarono, attraverso un colpo di coda, l'incapacità della vecchia aristocrazia di adeguarsi al nuovo ordinamento istituzionale.

Il 3 settembre del '98, a quattro mesi dall'emanazione del Regolamento di Roth,

4 Cfr. DORSI, *Il Litorale nel processo di modernizzazione*, p. 158.

5 Bc (Biblioteca Civica di Trieste), *Archivio Diplomatico*, b. 10 f. XVIII, "Raccolta delle Leggi del Primo Governo Austriaco in Istria".

Francesco Biondi, a capo della Direzione politico-economica di Rovigno, segnalava allo stesso governatore un esposto, firmato da 107 capifamiglia della città, in rappresentanza di una popolazione di diecimila anime, che esprimeva forti dubbi sul permanere delle allegazioni, che di fatto reintroducevano e ribadivano l'importanza del ruolo degli avvocati.

Publicato appena il nuovo regolamento del Foro in questa città, che ogni piccola questione cominciò ad esser maneggiata non dalle parti avanti la sapienza del giudice, ma dagli avvocati col mezzo di reciproche allegazioni. Da ciò ne derivò ben presto che le allegazioni stesse portando con loro un particolare e nuovo studio agli avvocati che le compongono, pretendono perciò, e conseguiscono questi dai particolari una mercede alle loro fatiche, che oltrepassa qualche volta il valore dell'oggetto stesso per cui l'allegazione viene prodotta.⁶

I capifamiglia di Rovigno si riferivano ad una disposizione emanata il 20 maggio, in attuazione alla circolare del 7, dal Tribunale di prima istanza di Capodistria, nella quale "era espressamente ordinato" che le allegazioni dovevano essere "tutte firmate da un avvocato approvato e riconosciuto onde risponda e sia responsabile in ogni caso dell'ordiae". La disposizione comprendeva poi altri due articoli,⁷ ma era contro il primo articolo che si rivolgeva la Direzione di Rovigno, proponendo che...

le allegazioni non possano aver luogo se non che nelle questioni in cui si trattasse del valore di più di cento ducati, fino alla qual summa possa questo Tribunal Giudiciario definire e giudicare sopra la sola giusta petizione del creditore, principalmente per affitti di case, botteghe, o magazzini, pro' di capitali di livello decorsi, danari dati ad imprestido assicurati con pagherò o ricevuta e debiti liquidi o confessati.

Altra esigenza assolutamente imprescindibile era la determinazione degli onorari professionali dei legali: la richiesta degli abitanti di Rovigno riecheggiava nel tono e nelle parole di quelli di Montona, che sul tema si erano già espressi attraverso la loro Superiorità, sin dal 23 maggio, ricordando come, in alcune cause, "le stime de' danni stessi sono per lo più di pochissime lire, e talvolta pur di soldi, e potrebbero queste invece essere consumate sulla prima chiamata della citazione", riducendo le spese legali.

6 Ast, *I. R. Governo del Litorale. Atti amministrativi dell'Istria*, b. 7 (quando non specificato, le citazioni si riferiscono a questa collocazione archivistica).

7 Si auspicava (ma non si disponeva) che venisse fissata una somma massima per le liti da giudicarsi con rito sommario e si dichiaravano definitive le sentenze pronunciate contro una parte contumace.

Ancora, il 24 maggio, il Tribunale di Dignano inviava analoga richiesta, chiedendo informazioni sopra dieci punti rimasti oscuri nell'interpretazione del nuovo Regolamento. Chiedeva, la corte di Dignano, lumi intorno alle tariffe da applicare, alle sentenze contumaciali e a quelle sommarie, alle espressioni "non decenti" eventualmente inserite nelle allegazioni, sottolineando la necessità di creare uno o due giudici locali di pace.

Essendo qui innumerevoli, imbarazzanti e cotidiane le quistioni di danni dati, di accuse aggirantisi quasi tutte sopra petizioni di tenuissime summe e sopra articoli che per lo più non sono a portata delle cognizioni del Tribunale, ad oggetto eziandio di non distraerlo inutilmente dalle molteplici sue ispezioni politiche, economiche, civili e criminali, oltre il sopraccarico d'infinita summarietà d'altra natura, ottima provvidenza giudicherebbe questo Tribunale che venisse istituito un apposito giudice locale di conosciuta probità ed esperienza, colla facoltà di deffinire tutte le relative controversie, a brevità e risparmio delle parti. Non sarebbe pure inopportuno di creare un secondo giudice locale di pace, colla facoltà di ricevere le istanze delle parti per lievi offese, ingiurie verbali e per le materie riguardanti il quieto vivere, argomenti interessantissimi colla vista di prevenire i delitti.

Una necessità confermata anche dal rapporto della direzione politica di Parenzo, datato 12 giugno, che chiedeva l'istituzione di giudici di comune, per intervenire anche nelle campagne.

Una massa enorme di litigi ed uno stuolo numeroso di litiganti formano li danni inferiti nelle campagne. Per ottenere al Tribunal della città il risarcimento, perdono li contadini il prezioso tempo, non solo, ma colla frequenza alla città perdono la semplicità degli agresti costumi e colla intermissione del lavoro contraggono l'abitudine dell'ozio e della ebrietà.

Si autorizzino dunque i giudici di comune ad estendere la propria competenza oltre l'abituale somma di cinque lire, pur mantenendoli subordinati al Tribunale civile: per non causare ostacoli al lavoro dei campi, le sentenze potrebbero esser pronunciate "in giorno di festa, dopo la celebrazione della Santa Messa, coll'assistenza del parroco".

Ad una prima serie di quesiti relativi alle sentenze in contumacia, il Tribunale revisorio rispose con un suo responso, il 31 luglio del 1798, ed emanando poi, il 7 agosto successivo, d'intesa col governo viennese, una *Istruzione per la trattazione degli affari civili*, in cui si ribadiva che la disputa orale doveva essere abolita e sostituita in ogni grado dalla procedura scritta. Grande attenzione era posta sulla nuova figura chiave del giudice relatore e su come egli dovesse redigere il suo

referato, utile a informare il collegio giudicante dei termini della questione. Segnale evidente, *l'Istruzione* del Revisorio, delle resistenze che ancora permanevano in giudici e avvocati.

I quesiti posti dalle corti giudicanti istriane vennero affrontati dallo stesso Roth che, puntualmente, dopo averli vagliati ad uno ad uno, vi dedicò un'esauriente risposta il 30 novembre 1798, ribadendo le istruzioni del Tribunale revisorio, in merito alle sentenze e agli appelli che riguardavano la parte rea già assente in prima istanza, ma soffermandosi ancora una volta sul passaggio alla procedura scritta, in tema di allegazioni, precisando che

le scritture in causa, dovranno essere precise, senza digressioni ed ultroneità o frasi indecenti ed offensive la parte avversaria: chiunque però delli difensori delle parti collitiganti peccasse di ultroneità e digressioni, dovrà cadaun giudice o Tribunale fino alla terza volta chiamarlo a sè, rimproverarlo ne' suoi difetti; e qualora nonostante alla triplicate ammonizioni perseverasse nella confusione ed in vane digressioni, potrà allora esser sospeso nell'esercizio dell'avvocatura.⁸

Gli interventi successivi di Roth furono volti a moralizzare e a definire la pratica forense: dapprima, il 15 dicembre 1798, si fissarono le tariffe giudiziali ed extragiudiziali, venendo incontro, come si ricorderà, ad una precisa richiesta dei Tribunali periferici; poi il 3 marzo del 1800 fu regolamentata la professione, alla quale, da allora, sarebbero stati ammessi unicamente i laureati nelle Università dello stato asburgico, con la sola eccezione delle Giudicature locali, e limitatamente all'esercizio del giudizio sommario, per il quale era sufficiente un attestato di idoneità, rilasciato sempre e solo dagli atenei imperiali. Coloro che volevano iscriversi al *ceto* degli avvocati, dovevano farne richiesta al Tribunale revisorio di Venezia, preposto al controllo sull'ordine.

La stessa circolare fissava anche alcune regole deontologiche basilari per l'esercizio della professione: all'atto dell'accettazione di una causa, il legale doveva chiedersi le ragioni e gli obiettivi che si prefiggeva il cliente, valutando i documenti prodotti; se reo, "ponderare le eccezioni da sollevare" nella difesa del suo assistito. E quanto alla parcella, "le fatiche dell'avvocato non si potranno valutare, né dal numero dei fogli della scrittura, né da quello delle giornate giudiziali, ma se ne dovrà apprezzare il merito reale, qualunque patto si fosse su di ciò stabilito fra l'avvocato medesimo e la parte". La determinazione degli onorari diventava competenza del giudice, che li definiva in virtù della "singolare diligenza" o della "mediocre attività" della pratica legale, in relazione all'osservanza, o meno, del Regolamento. Il Tribunale poteva giungere anche a sospendere dall'esercizio della pro-

8 Bct, *Archivio Diplomatico*, b. 10 f. XVIII cit., *Circolare del cesareo regio governo provvisorio dell'Istria*, cc. 37-40, risoluzione XIV.

fessione un avvocato reo di manifesta disonestà o macchiatosi di fatti contrari all'etica, come contrarre forti debiti.⁹

Sempre il 3 marzo del 1800, Roth emanava analoghe disposizioni riguardanti la figura del giudice, soggetto tuttavia ad una normativa meno rigida per l'esercizio dell'attività: all'aspirante magistrato bastava disporre infatti di "sufficienti attestati" di idoneità, mentre i cancellieri sottostavano a un esame sulle leggi e l'ordinamento giudiziario asburgico. Ai giudici era vietato ricevere regali o altri proventi oltre il salario e i rimborsi-spese; non potevano patrocinare o dare consulti in cause dello stesso Foro, e venivano considerati responsabili del protrarsi di un processo e dei possibili danni inflitti alle parti.

Incessante fu anche l'invito, dapprima dolce poi perentorio, a semplificare il linguaggio delle allegazioni a tutto vantaggio delle classi popolari e del procedimento giudiziario: troppe erano ancora quelle "oltremodo stiracchiate, diffuse e noiose".¹⁰

Questi interventi dimostrano come la nuova procedura scritta fosse stata fatta ormai propria dagli avvocati, con evidente immediato guadagno. E a questo proposito, non è forse azzardato avanzare l'ipotesi che, dietro alla forte opposizione contrapposta al barone von Roth da alcuni gruppi politici di ispirazione democratica, si celasse anche la resistenza del ceto forense, capeggiato da un celeberrimo avvocato dell'epoca, come l'ex-giacobino Angelo Calafati. Non diversamente si spiegherebbe la reiterata azione di disturbo nei confronti dei tentativi di riforma di Roth, tesa a metterlo in pessima luce presso la Cancelleria viennese, accusandolo di cattiva amministrazione al punto da provocare un'inchiesta imperiale che minò le già precarie condizioni di salute del governatore, che morì il 3 aprile 1804, poco prima che fosse provata la sua totale estraneità.¹¹

Ben diversa invece fu l'opposizione dei giudici patrizi veneziani che videro nel nuovo Regolamento un attacco al tradizionale *arbitrium* del magistrato, nel timore che esso disconoscesse - come in realtà fu - l'eredità millenaria del diritto veneto.¹²

Il problema della gerarchia delle fonti ed altre non meno pressanti questioni, indussero, l'11 ottobre 1799, i governanti asburgici a istituire a Venezia la Com-

9 *Ibidem*, cc. 16-20. Anche i riferimenti successivi sono tratti da questo fondo.

10 *Ibidem*, Circolare del 3 aprile 1800, cfr. anche la successiva del 14 agosto 1801. Il 12 agosto 1800 venne emanato il *Regolamento per la trattazione e spedizione delle cause civili sommarie*, mentre il successivo 6 maggio 1801 saranno definite anche le tariffe per questo ordine di giudizio.

11 QUARANTOTTI, *Trieste e l'Istria*, pp. 106-9; cfr. anche ciò che scrive in proposito KANDLER, nell'*Introduzione alla Raccolta delle Leggi del Primo Governo Austriaco in Istria*, in BCT, *Archivio Diplomatico*, b. 10, f. XVIII cit.

12 Per una più ampia trattazione di questi temi, cfr. M. GOTTARDI, *L'Austria a Venezia. Società e istituzioni nella prima dominazione austriaca (1798-1806)*, Milano, Franco Angeli, 1993, pp. 71-7, e G. COZZI, *Repubblica di Venezia e Stati italiani. Politica e giustizia dal secolo XVI al secolo XVIII*, Torino, Einaudi, 1982, pp. 393-410.

missione straordinaria al Regolamento, composta da rappresentanti di tutti i Tribunali dell'ex-Dominante, i cui giudici erano stati gli evidenti ispiratori della proposta. Ma in questo modo, essa non poteva che rispettare l'anima e la tradizione patrizia degli antichi ordinamenti repubblicani. A fianco del suo presidente, Ottaviano Maria Zorzi, si trovavano altri quattro patrizi, Girolamo Michiel Moro, Benedetto Antonio Balbi, Alvise Minio e Marco Zorzi, oltre all'avvocato Girolamo Rubelli, presidente del Tribunale mercantile marittimo. Per tenere i verbali delle riunioni, che si sarebbero succedute sino al marzo del 1800, si sentì la necessità di un esperto della legislazione veneta, un uomo come Jacopo Chiodo, "compilatore delle leggi" sotto la Serenissima, sostenitore tra gli altri, di un tentativo, fallito, di riforma del diritto veneto, alla fine della Repubblica.¹³

All'ordine del giorno delle sedute fu l'analisi e la discussione dell'*Organizzazione Wallis*, di quei decreti cioè che, emanati dal generale austriaco il 31 marzo 1798, avevano parzialmente riformato gli organi giudicanti e le magistrature veneziane. Ma il proposito dei giudici patrizi, che si sarebbe manifestato, scopertamente, col passare delle sedute, era di ripristinare in qualche modo l'antica tradizione forense. L'eredità della Repubblica avrebbe dovuto mantenersi forte, non solo nei cuori e nelle menti, piegate alla nostalgia, dei giudici patrizi: l'esperienza del vecchio metodo veneto infatti avrebbe dovuto supplire almeno alle carenze dell'attuale. Dietro ad una battaglia che poteva sembrare assai tecnica e strettamente procedurale, che investiva cioè allegazioni, dispute, trasferimenti di tribunali e di gradi di giudizio, si nascondeva in realtà una diversa concezione del magistrato. Nella visione aristocratica il giudice era soprattutto un politico. Viceversa non doveva più esser così per l'Austria, che voleva invece un funzionario, un tecnico sottoposto all'autorità sovrana, in vista di quelle maggiori garanzie d'equità, che d'altra parte auspicava anche l'avvocato Rubelli, lasciato solo all'opposizione in seno alla Commissione.

A tramontare non era stata solo l'immagine del magistrato patrizio, ma il più generale ideale del diritto veneto, che, in forza di una convinzione politica prima che giuridica, escludeva il diritto romano e il diritto comune, sinonimo delle ragioni dell'Impero. La gerarchia delle fonti prevedeva invece, al primo posto, gli statuti veneti, seguiti dalle consuetudini, dall'analogia e dall'*arbitrium* del giudice.

Non sembra che le conclusioni della Commissione stilate da Jacopo Chiodo siano divenute oggetto di risoluzioni di Governo.¹⁴ Così, la coesistenza forzata di norme imperiali e venete continuò ancora, dando luogo ad ulteriori conflitti, pur tra aggiustamenti e modifiche dei *decreti Wallis*.

13 Verbalì ed annotazioni in ARCHIVIO DI STATO DI VENEZIA (ASV), *Compilazioni leggi*, serie II, b. 55.

14 Ora in ASV, *Compilazioni leggi*, s.II, b. 54.

Alla progressiva e graduale normalizzazione attuata da Roth tra il 1798 e il 1801, fece seguito l'allargamento del Regolamento giudiziario austriaco in vigore negli altri stati ereditari e nelle altre province asburgiche, che giunse, in Istria come a Venezia, il 16 marzo, per entrare definitivamente in vigore il 1 luglio 1803. Con la cessazione del Revisorio, gli istriani che avessero voluto ricorrere al terzo grado della giustizia avrebbero dovuto rivolgersi al Tribunale d'appello di Klagenfurt, mentre le sette direzioni politiche scendevano a tre (Pola, Parenzo e Rovigno) e gli altri tribunali restavano invariati, compreso l'Appello civile e criminale che restava a Capodistria, unica città, oltre a Venezia, ad essere sede di un Tribunale di seconda istanza. A questo proposito va ricordato il progetto di Roth di creare, a Trieste, un Tribunale d'appello comune al Litorale, Gorizia e Gradisca, tutte soggette a Klagenfurt, e all'Istria ex-veneta. Occorrerà invece attendere i tempi di Francesco Giuseppe per completare la razionalizzazione degli organi giudiziari.¹⁵

Ancora qualche mese ed il 1 marzo 1804, proprio mentre Capodistria perdeva la titolarità di governo, diventando una provincia soggetta all'unico governatore di Trieste e dell'Istria, venivano estese alle ex-province venete anche le procedure civili e il codice penale già in uso nel resto dell'Impero.

Col trattato di Presburgo e il passaggio ai domini napoleonici, Capodistria torna sede di governo. Qui siedono un magistrato civile, l'intendente di Finanza ed un delegato di Polizia, qui hanno luogo i Tribunali di prima e seconda istanza, mentre tutti le altri corti, ad esclusione di quello di Parenzo, vengono abolite, e il giudizio definitivo passa a Milano, capitale del Regno d'Italia. Con l'introduzione del Codice Napoleone del 1 maggio 1806 anche le ultima vestigia del diritto veneto venivano spazzate via.¹⁶

15 COVA, *La prima annessione dell'Istria*, pp. 204-5; cfr. anche DORSI, *Il Litorale*, pp. 146-7. QUARANTOTTI, *Trieste e l'Istria*, pp. 108-9.

16 QUARANTOTTI, *Trieste e l'Istria*, pp. 143-4.